Sent. n. 170/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

Donata Cabras	Presidente
Tommaso Parisi	Consigliere
Valeria Mistretta	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità instaurato a istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di:

- "SAN SALVATORE SOCIETA' COOPERATIVA", con sede legale in Cabras (OR), località Scaiu, case sparse, P.I. 00042970954, pec sansalvatore@pec.it, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- SANNA Eugenio nato a Cabras (OR) il 25/7/1940 e ivi residente in Via XX Settembre n. 28, C.F. SNNGNE40L25B314R, in proprio e quale rappresentante legale e Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "San Salvatore Società Cooperativa";

entrambi rappresentati e difesi dagli Avvocati Alessandro ENNA (C.F. NNELSN70B10G113H pec avvalessandroenna@puntopec.it) e Giovanni Luigi MACHIAVELLI (C.F. MCHGNN71D06H118N pec g.machiavelli@pec.it) presso il cui studio in Oristano, via Canalis n. 17, sono elettivamente domiciliati.

Visto l'atto di citazione depositato il 23 febbraio 2026, iscritto al n. 26457 del

registro di Segreteria.

Uditi, nella pubblica udienza del 15 ottobre 2026, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Annalisa LOMBARDINI, il relatore Consigliere Valeria MISTRETTA, il Pubblico ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Valeria MOTZO, e l'Avvocato Alessandro ENNA per i convenuti.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato il 23 febbraio 2026, la Procura erariale ha citato in giudizio la "SAN SALVATORE SOCIETA' COOPERATIVA" e il sig. SANNA Eugenio, in proprio e quale rappresentante legale e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, per sentirli condannare al pagamento in favore del Ministero della Difesa della somma complessiva di euro 327.907,80 o di quella diversa che risulterà all'esito del giudizio, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese di giudizio, con riserva di ogni altro diritto, ragione e azione.

La Procura regionale ha avviato il procedimento a seguito di una segnalazione di danno erariale della Guardia di Finanza - Sezione Operativa Navale di Oristano, avvenuta con note prot. n. 0186383/2023 del 21/10/2023 e n. 0187020/2023 del 23/10/2023, avente a oggetto l'indebita percezione di provvidenze pubbliche da parte della "SAN SALVATORE SOCIETA' COOPERATIVA", rappresentata legalmente dal sig. SANNA Eugenio titolare anche della carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, per le annualità dal 2015 al 2020, a titolo di aiuti corrisposti ai sensi dell'art. 332 del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare).

I menzionati benefici sono destinati agli operatori economici della pesca coinvolti negli sgomberi di specchi d'acqua durante le esercitazioni militari presso il Poligono di Capo Frasca, che è stato inserito tra le strutture militari che danno diritto agli ausili in questione con il Protocollo d'Intesa datato 26.10.2016 siglato tra il Ministero della Difesa e la Regione Autonoma della Sardegna, integrativo del precedente Protocollo d'Intesa del 9.08.1999.

Lo scopo degli aiuti in parola è quello di ristorare le imprese che svolgono professionalmente attività di pesca nelle aree interessate da ordinanze di sgombero in relazione allo svolgimento di esercitazioni militari. Si tratta, infatti, di operazioni che limitano lo sfruttamento economico degli specchi di mare idonei alla pesca, sicché gli aiuti evitano la perdita di posti di lavoro per la manodopera locale e i danni indiretti all'indotto che si verificherebbero qualora le imprese operanti nella pesca decidessero di abbandonare le aree prescelte per finalità militari dallo Stato italiano. L'intento del legislatore statale, pertanto, consiste nel sostegno all'economia locale sotto forma di ristori alla pesca in specchi d'acqua altrimenti meno remunerativi a causa di superiori scelte di ordine militare, analogamente a quanto avviene in relazione alle contribuzioni pubbliche elargite per l'attuazione di progetti di sviluppo in aree depresse.

La procedura di erogazione degli aiuti in esame prevede che le richieste siano trasmesse dalle imprese individuali/società esercenti l'attività di pesca in relazione ai marittimi asseritamente imbarcati. Il Comando Militare Esercito Sardegna, una volta pervenute le richieste di erogazione, deve comunicare al Comune, ove l'impresa individuale/la società ha la sede legale, gli importi spettanti per ogni singolo imbarcato socio/dipendente, attraverso lo "Specchio

degli indennizzi da liquidare ai pescatori per sgombero specchi d'acqua per esercitazioni militari". Questi ultimi sono resi noti dal Comune agli istanti unitamente alla richiesta di una dichiarazione liberatoria da parte di ogni singolo pescatore di accettazione degli importi stabiliti dal Comando Militare Esercito Sardegna.

Gli indennizzi sono quantificati in base al numero di giorni di effettivo sgombero degli specchi d'acqua coinvolti nelle esercitazioni militari, comunque nella misura massima di 120 giorni.

Ricevute le suddette liberatorie, il Comune chiede l'erogazione della somma attraverso il portale SICOGE, che costituisce il sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria per le Amministrazioni Centrali dello Stato (Ministeri) e di alcune Amministrazioni autonome dello Stato.

Ai sensi dell'art. 3 del Protocollo d'Intesa aggiornato, i destinatari delle provvidenze in esame possono essere solo gli esercenti professionalmente l'attività di pesca, ovvero qualunque soggetto, imprenditore individuale o società, che svolga un'attività di pesca marittima in modo abituale, che risulti iscritto presso gli Uffici Circondariali/Locali Marittimi delle marinerie beneficiarie degli aiuti, che attesti la regolare iscrizione al registro dei pescatori marittimi e ai ruoli previdenziali e assistenziali dei marinai imbarcati, e comprovi l'esercizio dell'attività di pesca nelle zone interessate, per almeno 120 giorni nei due anni precedenti alla richiesta di aiuto (solo nel caso di prima istanza di accesso al beneficio), in accordo con la normativa vigente sulla tracciabilità del pescato.

Il criterio di individuazione dei beneficiari è definito con riferimento al luogo

di ormeggio dell'unità di pesca.

Nel caso in esame, sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti dalla Guardia di Finanza, l'Ufficio requirente ha individuato quattro tipologie di danno (ovvero di indebite erogazioni degli aiuti in questione) riconducibili alle seguenti fattispecie: 1) imbarcazioni non immatricolate nel comparto di Oristano nei due anni precedenti alla prima istanza (Tab. A); 2) imbarcazioni in relazione alle quali non è stato dimostrato lo svolgimento dell'attività di pesca nei due anni precedenti alla prima istanza o negli anni successivi (Tab. B); 3) imbarcazioni prive di motore e, dunque, inidonee a raggiungere la zona marina interdetta considerato il porto di ormeggio e, comunque, in relazione alle quali non è stato dimostrato lo svolgimento dell'attività di pesca (Tab. C); 4) imbarcazioni con motore installato in una data successiva all'anno cui si riferiscono le istanze di aiuto e, comunque, in relazione alle quali non è stato dimostrato lo svolgimento dell'attività di pesca (Tab. D).

Per ognuna delle suddette tipologie è stata elaborata una tabella riassuntiva (Tabelle A, B, C e D) in ciascuna delle quali sono indicate le imbarcazioni prive dei requisiti necessari per beneficiare degli aiuti in questione. Per tutte, gli importi erogati sono stati tratti dallo "Specchio degli indennizzi" fornito dal Comando Militare Esercito Sardegna.

Tabella A - Danno complessivo euro 48.659,62. In questa categoria rientrano le imbarcazioni Albatros OS1300, Annagiulia OS1303, Eugenio OS1275, Eugenio OS1284, Pablito OS1306.

Tabella B - Danno complessivo euro 146.615,87. In questa categoria rientrano le imbarcazioni Andrea Junior OS1085, Bellanna OS1132, Cernia OS897, Folaga OS999, Giada OS1241.

Tabella C - Danno complessivo euro 64.170,58. In questa categoria rientrano le imbarcazioni Lella OS808 e Petra OS1060.

Tabella D - Danno complessivo euro 68.461,73. In questa categoria rientra l'imbarcazione Stefano OS911.

Il danno complessivamente arrecato al Ministero della Difesa, così come rideterminato, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza della Sezione giurisdizionale per la Sardegna su fattispecie analoghe, in riduzione rispetto all'ammontare contestato in sede di invito a dedurre, è pari a euro 327.907,80 (euro 48.659,62 + euro 146.615,87 + euro 64.170,58 + euro 68.461,73)

L'Ufficio requirente ha ricordato che, con sentenza n. 84/2023, in relazione a un precedente riguardante analoga fattispecie, la Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna della Corte dei conti ha affermato che "*Come chiarito nel parere del 28.10.1999 espresso dal Comando Militare autonomo in parola, il soggetto beneficiario delle provvidenze è l'armatore dell'imbarcazione, quale operatore economico danneggiato, nella misura pari a tante quote in correlazione al numero dei dipendenti imbarcati*".

Nel caso in esame l'armatore è la "SAN SALVATORE SOCIETA' COOPERATIVA", il cui legale rappresentante SANNA Eugenio, al fine di fare conseguire alla Società cooperativa da lui rappresentata le erogazioni pubbliche in questione per gli anni dal 2015 al 2020, nelle istanze presentate al Comando Militare Esercito Sardegna di accesso ai predetti benefici avrebbe intenzionalmente rappresentato una situazione artefatta attraverso false dichiarazioni attestanti il non veritiero possesso dei requisiti richiesti, agendo con dolo.

In particolare, ha attestato lo svolgimento professionale dell'attività di pesca nei periodi sopra indicati senza che tale attività, allo stato degli atti, risulti in qualche modo provata, neppure attraverso la documentazione relativa al conferimento del pescato (documenti di trasporto, ricevute, fatture di vendita). Poiché alla fraudolenta dichiarazione è conseguita l'erogazione di benefici non dovuti, questi ultimi costituiscono danno erariale, a fronte del quale, secondo la prospettazione attorea, risulterebbe integrato il nesso causale tra l'evento lesivo dell'erogazione degli aiuti in questione in carenza dei necessari requisiti - con la sottrazione degli stessi ai possessori dei requisiti normativamente prescritti - e il comportamento tenuto dai presunti responsabili, consistito nella dolosa rappresentazione di una situazione non veritiera, che è stata scoperta e accertata solo attraverso le indagini condotte dalla Guardia di Finanza, i cui esiti sono stati compendiati nelle segnalazioni del 21/10/2023 e del 23/10/2023 e nelle relazioni integrative esitate a seguito del supplemento istruttorio disposto dalla Procura.

I prevenuti sono stati invitati a formulare le proprie deduzioni ai sensi dell'art. 67 c.g.c. ma non hanno fatto pervenire alcun riscontro, di conseguenza è stato emesso l'atto di citazione.

L'Ufficio requirente ha evidenziato che la vicenda in esame rientra nell'ambito dell'erogazione di risorse pubbliche in favore di privati per la realizzazione di un programma della Pubblica Amministrazione che, a tale scopo, attribuisce provvidenze ai soggetti che abbiano le condizioni e i requisiti di volta in volta previsti. L'inserimento del privato in tale sistema, quale compartecipe fattivo del programma varato dalla Pubblica Amministrazione, implica quel collegamento funzionale tra il soggetto e la P.A. che si sostanzia nel rapporto

di servizio. In forza di ciò, la fattispecie in esame ricadrebbe nell'area della responsabilità amministrativa per danno erariale, sussistendo, così, la giurisdizione della Corte dei conti.

In conclusione, la Procura ritiene che siano presenti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo-contabile per il danno erariale arrecato al Ministero della Difesa, quantificato in complessivi euro 327.907,80, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, di cui entrambi i convenuti devono essere chiamati a rispondere a titolo di dolo in via solidale.

La "SAN SALVATORE SOCIETA COOPERATIVA", in persona del suo rappresentante legale e Presidente sig. SANNA EUGENIO, e il sig. SANNA EUGENIO in proprio, si sono costituiti in giudizio a ministero degli Avvocati Alessandro ENNA e Giovanni Luigi MACHIAVELLI con memoria depositata il 23 settembre 2026, nella quale si chiede di rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto e in diritto; in subordine, per l'ipotesi di condanna, di ridurla quanto possibile; con vittoria di spese.

In particolare, secondo la difesa, l'indennizzo in parola sarebbe dovuto a condizione che sia svolta l'attività di pesca nell'ambito della marineria interessata, anche se in acque lagunari, e non nell'area interdetta alla pesca (Sez. Giur. per la Sardegna, sentenza n. 238 del 2018, e Sez. I Giur. di Appello, n. 316 del 2020); è pacifico che la Società convenuta svolge la detta attività nell'area interessata; gli elementi su cui si basa l'assunto del Procuratore sarebbero del tutto errati e/o inconferenti; le somme contestate sarebbero state legittimamente percepite dalla Società e la domanda della Procura è da ritenersi infondata.

Nel libello difensivo, inoltre, si eccepisce l'intervenuta prescrizione dell'intero

credito azionato dall'Ufficio requirente, sostenendo che la Società non ha mai occultato i dati in contestazione e, segnatamente, non ha occultato, né poteva occultare la data di immatricolazione delle imbarcazioni presso il Comparto di Oristano, i tempi dello svolgimento della sua attività, la tipologia costruttiva delle unità e la loro motorizzazione. Né la Procura sarebbe riuscita a provare questa anomala condotta. Anzi, la stessa Procura fonda la propria contestazione su circostanze oggettive risultanti da registri, immatricolazioni e documentazione amministrativa, ma non spiega quale sarebbe stata la specifica condotta di occultamento che avrebbe impedito alla P.A. di conoscere quei medesimi fatti. Pertanto, il termine quinquennale di prescrizione, nel caso di specie, dovrebbe decorrere pacificamente dal verificarsi dei fatti contestati e sarebbe, altrettanto pacificamente, decorso da tempo.

Qualora la Corte dovesse ravvisare qualche profilo di responsabilità della Società convenuta, secondo la difesa potrebbero ravvisarsi i presupposti per l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito alla luce dell'incertezza interpretativa della normativa conferente, anche in base ai principi esposti nella giurisprudenza sopra citata e alle conseguenti difficoltà oggettive nelle quali si è trovata a operare la Società.

Tutte le argomentazioni difensive, compresa la richiesta di riduzione dell'addebito, valgono, sia per la COOPERATIVA SAN SALVATORE, che per il suo Presidente in carica SANNA Eugenio.

Nel merito, la difesa ha articolato le sue argomentazioni su due profili.

Innanzitutto, ha sostenuto che il pregiudizio derivante dall'esistenza dell'area interdetta è sopportato innegabilmente da tutti gli operatori appartenenti al comprensorio marittimo interessato e, quindi, l'esistenza dello stesso sarebbe

dimostrata anche solo con la prova dello svolgimento dell'attività di pesca all'interno di quel comprensorio.

Secondo la prospettazione difensiva, è evidente che il pescatore operante nel comprensorio di Oristano (porticciolo di Torregrande compreso) si vede, anzitutto, limitata *a priori* la sua area di pesca dall'esistenza del divieto in questione. Ciò lo costringe già in partenza a studiare rotte diverse, punti alternativi e soluzioni che non considerino quell'area e, una volta impostata in questa maniera "forzata" la sua attività, non la può più modificare, ma ciò non toglie che la sua attività sia stata "alterata" dalla presenza del poligono militare. Questa interpretazione è già stata formulata dalla Sezione Giurisdizionale Sardegna, con la sentenza n. 238 del 2018 confermata in grado di appello (Sez. I Giur. di Appello, n. 316 del 2020).

In definitiva, l'indennizzo spetterebbe, non a chi dimostri di avere pescato là dove era vietato (come sostiene la Procura), ma a chi, come pacificamente avviene per la Società convenuta, dimostri di avere pescato nel comprensorio interessato, ma al di fuori dalle aree interdette. E, secondo la citata giurisprudenza, anche se dimostri di avere pescato in acque lagunari e non necessariamente in mare aperto.

Sotto il secondo profilo, la difesa ha sostenuto che l'art. 3, comma 3, non esige che il requisito dei 120 gg., in caso di prima istanza al beneficio, debba essere posseduto dall'imbarcazione, come ritiene la Procura, perché, alla luce del chiaro testuale tenore della norma in questione, interpretata in collegamento con i commi precedenti, il requisito andrebbe riferito ai singoli pescatori imbarcati, i quali lo possedevano pacificamente e rispetto ai quali non ne è mai stata contestata la sussistenza, o al più all'Armatore, cioè alla Cooperativa.

Nel caso di specie è sicuro e pacifico in causa che l'armatore possedeva e possieda il requisito in questione. La stessa Procura ha affermato e riconosciuto che la COOPERATIVA SAN SALVATORE è armatore di una molteplicità di imbarcazioni, e non solo di quelle a cui non sarebbe stato riconosciuto il requisito dei 120 gg., infatti ha ricevuto, senza alcuna contestazione sul possesso dei requisiti, gli indennizzi in questione anche per altre imbarcazioni. Se, pertanto, il possesso del requisito doveva essere accertato con riferimento all'armatore e non alla sua singola barca (come sostenuto dalla Procura), è sicuro e pacifico che la Cooperativa lo possedeva, né infatti le è stato mai contestato.

Su questo argomento questa Sezione ha già statuito con la sentenza n. 142/2025 ritenendo che quel requisito debba essere posseduto dall'armatore cioè dalla Cooperativa e, comunque, non dall'imbarcazione.

Alla luce di questa ricostruzione normativa e giurisprudenziale, la difesa ha evidenziato che vengono a cadere anche le contestazioni relative alla mancanza del motore e all'inidoneità delle imbarcazioni a raggiungere la zona interdetta.

All'udienza del 15 ottobre 2026 il P.M. ha richiamato il Protocollo per l'erogazione degli indennizzi e in particolare l'art. 3, rilevando che il presupposto per poter beneficiare degli stessi, è che si svolga un'attività di pesca professionale, da parte di operatori economici del settore, che sia una pesca abituale, che presuppone la regolare iscrizione al registro dei pescatori, la regolare iscrizione in ruoli previdenziali e che sia comprovato l'esercizio per almeno 120 giorni dell'attività di pesca professionale nelle zone interessate; per "zone interessate", secondo la giurisprudenza di questa Corte, si intendono quelle rientranti nell'intero comparto nel quale sono iscritti i pescatori, in

questo caso il comparto di Oristano. Ha, quindi, precisato, che nell'atto di citazione non si fa più alcun riferimento alla necessità che ci sia un'attività di pesca professionale nei 120 giorni antecedenti alla prima istanza, ma vi è una valutazione molto meno rigida di quanto è previsto dalla norma che, tuttavia, non può prescindere dalla dimostrazione dello svolgimento professionale dell'attività di pesca nei due anni antecedenti alla prima istanza e anche nelle annualità successive.

Il P.M. ha, poi, osservato che il fatto che, secondo la difesa, si dovrebbe andare a valutare l'attività di pesca svolta non dall'imbarcazione ma dai singoli pescatori, è contraddetto esattamente da questo Protocollo, che espressamente prevede che il criterio di individuazione dei beneficiari, visto che si presume che la pesca in mare si svolga attraverso l'utilizzo di una imbarcazione, sia definito con riferimento al luogo di ormeggio dell'unità di pesca. È lo stesso modello di istanza previsto ai fini dell'ottenimento di questi aiuti che fa esplicito riferimento all'unità di pesca che di volta in volta viene individuata, alla licenza di pesca che è strettamente collegata a quella unità, a quel motopeschereccio, all'equipaggio. Gli indennizzi vengono richiesti dall'armatore, che è il rappresentante legale, in questo caso dalla Cooperativa, e sono destinati ai pescatori, ma questi vengono individuati nella stessa istanza, così come l'equipaggio, il comandante o marinaio o mozzo in relazione a una determinata unità di pesca. Anche nello specchio degli indennizzi che viene predisposto dal Ministero della Difesa vi è la ripartizione per unità di pesca e all'interno di questa si ha l'equipaggio, distinto per comandante e marinai.

Il P.M. ha, quindi, ricordato che questa Sezione Giurisdizionale ha deciso situazioni in cui i medesimi pescatori erano stati inseriti all'interno di equipaggi

di imbarcazioni differenti, ritenendo che in questi casi vi fosse stata una doppia erogazione. Quindi sicuramente l'unità di pesca è da considerare come elemento fondante la possibilità di ottenere gli indennizzi. Questo è il motivo per cui la Procura è andata a verificare le caratteristiche di quei motopescherecci, la data di immatricolazione o le caratteristiche tecniche, se fossero o meno dotati di motore o quando fossero stati motorizzati.

Nei casi indicati in citazione non è stato provato in alcun modo, neanche per una giornata, un conferimento relativo allo svolgimento dell'attività di pesca, non solo nei 120 giorni precedenti, ma neppure nel corso delle annualità successive; non vi è traccia di un conferimento; nonostante tre supplementi di attività istruttoria, non sono state reperite fatture, bolle, documenti di trasporto; non è stato trovato un elemento che dimostri lo svolgimento di un'attività abituale, di un'attività professionale.

Il P.M. ha chiarito, quindi, che il doloso occultamento sta nel fatto che il rappresentante legale della cooperativa ha dichiarato nelle domande di indennizzo che l'unità di pesca richiamata con il relativo equipaggio, nominativamente indicato con i diversi ruoli ricoperti, ha svolto abitualmente l'attività nell'anno al quale si riferisce la domanda di indennizzo, tra l'altro, individuando anche l'area in cui si svolge l'attività di pesca, cioè tra Capo Frasca e Capo San Marco, e ha subito in quell'anno, nell'esercizio professionale dell'attività di pesca, le limitazioni per le esercitazioni militari presso il poligono di Capo Frasca. Di questa attività di pesca non è stata rinvenuta alcuna traccia. È evidente che il disvelamento di questo danno è avvenuto solo grazie all'intervento e agli accertamenti che sono stati operati da parte della Guardia di Finanza. Quanto al fatto che alla domanda fosse allegata una serie

di documenti di cui il Ministero della Difesa avrebbe potuto prendere visione per decidere se concedere o meno gli aiuti, in ogni caso, secondo il P.M., non si poteva pretendere che lo stesso Ministero accertasse se effettivamente l'attività di pesca fosse stata svolta nell'anno di riferimento, come è stato fatto invece dalla Guardia di Finanza in circa 2 - 3 anni di indagini.

Per il P.M., pertanto, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata in quanto il *dies a quo* della stessa deve essere ricondotto al momento della segnalazione del danno.

Infine, il rappresentante della Procura ha rinviato integralmente al contenuto della citazione e alle conclusioni.

L'Avvocato ENNA ha evidenziato che questa Sezione ha espresso interpretazioni giuridiche contrastanti in merito al Protocollo e ha citato la sentenza n. 142/2025, in cui il requisito del possesso dei 120 giorni è stato dalla Corte attribuito all'armatore, sostenendo che, invece, esso deve essere attribuito al pescatore.

Il difensore ha, quindi, rappresentato che non si può affermare che il sig. Eugenio SANNA, legale rappresentante della Cooperativa San Salvatore, abbia reso false dichiarazioni attestanti il non veritiero possesso dei requisiti e abbia agito con dolo, in quanto il convenuto oggi ha 86 anni, al tempo della presentazione della domanda ne aveva 76 ed era un pescatore e non sapeva se quel requisito dovesse essere riferito all'imbarcazione, al pescatore o all'armatore. Verosimilmente si è rivolto a un CAF, a un qualche studio di consulenza, e gli hanno riferito che poteva procedere alla predisposizione della domanda, e che loro avrebbero curato gli aspetti delle allegazioni documentali. La normativa non è affatto chiara o comunque si presta a interpretazioni

differenti. Per risolvere questi problemi, che poi vengono a galla dopo 10 anni, sarebbe stata sufficiente una riga in più nell'art. 3 del Protocollo contenente delle ulteriori specificazioni.

Per il resto, la difesa si è riportata completamente alla memoria, facendo rilevare che questa Corte ha già individuato nell'armatore il titolare dei requisiti e ha già detto qual è il requisito principale per poter accedere a quegli indennizzi, che non è il poter navigare nella zona interdetta, ma appartenere alla marineria interessata. Nel caso in discussione la marineria è quella di Oristano. Quindi, paradossalmente, quell'indennizzo sarebbe potuto arrivare al sig. Eugenio SANNA e ai suoi pescatori anche se non avessero pescato tutto l'anno, perché, in virtù dei divieti di accedere alla marineria interessata, non ci sarebbero potuti andare. Tutte le altre considerazioni, quelle per esempio relative al motore, perdono di rilevanza, in quanto non ha senso pretendere che in virtù del fatto che quell'imbarcazione fosse in quel momento sprovvista di motore, presumibilmente non sarebbe stata in grado di arrivare nella zona interdetta. Sulla base di queste considerazioni si sono create quelle quattro categorie di danno. Se la barca del sig. Eugenio SANNA a remi non sarebbe potuta arrivare sul posto, chi dice che un'altra barca invece ci sarebbe potuta andare con un certo grado di probabilità? Qui non c'è una probabilità statistica. Inoltre, tutte le barche dei pescatori sono dotate di un motore fuoribordo da 25 cavalli, anche se non è indicato nel libretto, perché se il mare volge al peggio, i pescatori devono rientrare e anche in tempi brevi. Per il resto, il difensore ha richiamato la memoria e le conclusioni rassegnate in subordine.

Considerato in

DIRITTO

In via pregiudiziale, il Collegio si deve fare carico di verificare la sussistenza, nel caso all'esame, della giurisdizione di questa Corte, anche in assenza di un'eccezione sollevata dalla parte convenuta (art. 15 c.g.c.).

Premesso che in analoghe fattispecie questa Sezione ha affermato sussistere la giurisdizione della Corte dei conti (sentenza n. 238/2018 confermata dalla sentenza n. 316/2020 della Sezione Prima giurisdizionale centrale d'appello; sentenza n. 84 del 2023, sentenze n. 109, 124, 125, 151 del 2025 e altre), è d'uopo ricordare che già nel 2017, con la sentenza n. 16, aveva stabilito che "*Per il conseguimento di somme a carico del bilancio pubblico, è richiesto sia l'esercizio di un'impresa economica di pesca, sia l'avere alle proprie dipendenze personale imbarcato, alle cui retribuzioni è ancorato il calcolo degli importi da corrispondere.*

L'obiettivo è favorire l'imprenditoria locale (ittica), attraverso la protezione delle relative attività economiche, con il concorso delle risorse collettive.

Gli indennizzi sono diretti a sostenere l'attività imprenditoriale e il mantenimento del livello occupazionale, in un settore strategico del territorio, per evitare che il grado produttivo del comparto sia messo a rischio da impedimenti oggettivi, resi necessari dal perseguimento di esigenze di carattere nazionale (quali quelle inerenti alla sicurezza)."

In continuità con i precedenti sopra citati, la Sezione ritiene sussistere la giurisdizione della Corte dei conti.

Deve, poi essere respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa, in quanto non presenta profili di fondatezza, considerato che la condotta del sig. SANNA appare connotata da dolo, poiché scientemente e volutamente preordinata all'artificiosa rappresentazione, mediante dichiarazioni non

veritiere, dei requisiti previsti, in realtà del tutto insussistenti, per l'ottenimento dei descritti indennizzi di matrice pubblica, e atteso che la fattispecie è stata svelata nella sua interezza solo a seguito di una complessa attività investigativa da parte della Guardia di Finanza.

Si deve osservare, al riguardo, che nel caso in esame il pregiudizio è stato dolosamente occultato attraverso la predisposizione da parte del sig. SANNA di dichiarazioni mendaci, in relazione alle quali l'Amministrazione militare, destinataria delle istanze finalizzate all'attribuzione degli indennizzi, non aveva alcuna concreta possibilità, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, di rilevare gli illeciti sottesi alle dette istanze.

Pertanto, la prescrizione quinquennale decorre dalla data in cui è stata inoltrata la segnalazione di danno (ottobre 2023), perciò l'azione risarcitoria della Procura Regionale, essendo stato notificato l'invito a dedurre il 28 luglio 2025 alla Cooperativa e il 15 settembre 2025 al sig. SANNA Eugenio, in proprio e in qualità di legale rappresentante della Società, si appalesa tempestiva.

Venendo al merito della contestazione formulata a carico dei convenuti, secondo la ricostruzione dei fatti riportata nella parte in fatto, risulta acclarata la fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dalla Procura.

La Sezione ritiene, innanzitutto, necessario ribadire che la disciplina che regola gli emolumenti in parola stabilisce che il destinatario degli stessi è l'armatore dell'imbarcazione (cfr. Sezione Sardegna sentenza n. 84/2023) e in quest'ottica deve essere intesa la richiesta della Procura attrice di recuperare dallo stesso quanto versatogli dall'Amministrazione, a prescindere dalla circostanza fattuale che tali somme siano state trasferite ai marittimi imbarcati.

Di contro, non appaiono meritevoli di accoglimento le contestazioni formulate

dalla difesa dei convenuti sotto il duplice profilo, da un lato che il riferimento all'armatore consenta a questi di percepire gli indennizzi anche in assenza dei requisiti delle singole imbarcazioni, dall'altro che i giorni di pesca debbano essere collegati ai membri degli equipaggi, a prescindere dalla loro riconducibilità a una determinata imbarcazione.

Nel primo caso, è vero che la Società convenuta possedeva astrattamente tutti gli elementi indicati dalle norme, ma, come correttamente precisato dal P.M. in udienza, gli indennizzi sono sempre riferiti all'unità di pesca; inoltre, il collegamento con il luogo di ormeggio non consente di prescindere dal considerare ogni natante singolarmente.

Seguendo il ragionamento prospettato dalla difesa, si potrebbe arrivare al paradosso che un unico armatore potrebbe ricevere un numero infinito di indennizzi, senza dover dare dimostrazione di avere pescato professionalmente con una determinata imbarcazione e con il relativo equipaggio.

Sotto il secondo profilo, il rispetto dei requisiti non può essere richiesto ai singoli imbarcati, in quanto la documentazione richiesta (quanto meno le fatture relative alla vendita del pescato, per le imbarcazioni di minore dimensione, i documenti di trasporto, le bolle) è relativa all'armatore e alla singola imbarcazione.

In base alla documentazione agli atti, compendiata nella denuncia di danno erariale della Guardia di Finanza, Sezione Operativa Navale di Oristano, prot. n. 0186383/2023 del 21/10/2023 e n. 0187020/2023 del 23/10/2023, si deduce che il sig. SANNA ha posto in essere un'attività consapevolmente diretta a ottenere gli indennizzi in parola, nonostante non ne ricorressero i presupposti, violando i vincoli del rapporto di servizio instaurato con l'Ente pubblico, in

quanto destinatario di fondi statali con specifica funzionalizzazione.

In particolare, viene in evidenza per tutte le imbarcazioni interessate dal presente giudizio la mancanza di sufficienti documenti relativi alla tracciabilità del prodotto ittico che sarebbe stato pescato, per le quali il sig. SANNA ha richiesto gli indennizzi, e che consentirebbe di verificare il rispetto del requisito dei 120 giorni di pesca nei due anni precedenti alla prima richiesta di indennizzo.

Occorre, comunque, chiarire che il requisito dei 120 giorni di pesca deve essere posseduto con riferimento al periodo per il quale si chiede l'indennizzo e non alla data della domanda.

Inoltre, dall'istruttoria svolta è emerso che, per gli anni in contestazione, il numero delle giornate nelle quali risultano i conferimenti del pescato e, soprattutto l'esiguità dello stesso, che si rileva dalle fatture esibite e dalle dichiarazioni rilasciate dai comandanti delle imbarcazioni ai militari operanti, appaiono incompatibili con l'attività di pesca professionale, che è alla base del riconoscimento degli indennizzi.

Orbene, in disparte la suddivisione in base alle diverse irregolarità rilevate dalla Procura, la mancanza di alcuna prova circa lo svolgimento professionale dell'attività di pesca da parte delle imbarcazioni indicate in citazione, prerequisito per ottenere le misure di indennizzo, fa venire meno la necessità di esaminare le altre contestazioni, quali il luogo di ormeggio delle stesse e la zona di mare nella quale ogni equipaggio avrebbe svolto la propria attività, anche considerando l'intero comparto come indicato dalla giurisprudenza richiamata da entrambe le parti.

Per quanto riguarda il *quantum* del danno, i convenuti devono essere

considerati responsabili dell'intero danno erariale derivante dall'indebita percezione dei contributi pubblici indicati nell'atto di citazione, a titolo di dolo, poiché hanno posto in essere una condotta scientemente e volutamente preordinata all'artificiosa rappresentazione, mediante dichiarazioni non veritiere, dei requisiti previsti, in realtà del tutto insussistenti, per l'ottenimento dei descritti indennizzi di matrice pubblica, e atteso che la fattispecie è stata svelata nella sua interezza solo a seguito di una complessa attività investigativa da parte della Guardia di Finanza.

A ulteriore riscontro della falsità di quanto dichiarato, la Sezione osserva che nelle domande presentate è affermato "dichiara di aver esercitato nell'anno … l'attività di pesca abitualmente nella zona di mare compresa tra Capo Frasca e Capo San Marco".

Inoltre, la circostanza rappresentata dalla difesa per escludere il dolo, relativa all'età del sig. SANNA e alla sua difficoltà di comprendere la normativa, non può trovare accoglimento.

Anche se le istanze non sono state compilate da Eugenio SANNA, data la evidente diversa grafia, sono da lui sottoscritte e, conseguentemente, devono essere a lui ricondotte.

Conclusivamente, il danno erariale va ascritto alla "SAN SALVATORE SOCIETA' COOPERATIVA", in persona del legale rappresentante *pro tempore* e al sig. SANNA Eugenio in proprio e quale rappresentante legale e Presidente del Consiglio di Amministrazione della "SAN SALVATORE SOCIETA' COOPERATIVA", a titolo di dolo, e va emessa pronuncia di condanna in solido, al risarcimento in favore del Ministero della Difesa per il definitivo importo di euro 327.907,80.

Sulla somma, per la quale va pronunciata condanna, è altresì dovuta la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo indici ISTAT dalle date dei singoli pagamenti degli indennizzi e fino alla pubblicazione della presente sentenza.

Dalla data di detta pubblicazione, e sino al soddisfacimento del credito sono altresì dovuti, sulla somma come sopra rivalutata, gli interessi nella misura del saggio legale fino all'effettivo pagamento.

La condanna alle spese del giudizio, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 174/2016.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, **condanna la "SAN SALVATORE SOCIETA' COOPERATIVA", in persona del legale rappresentante *pro tempore* e il sig. SANNA Eugenio in proprio e quale rappresentante legale e Presidente del Consiglio di Amministrazione della "SAN SALVATORE SOCIETA' COOPERATIVA",** a pagare a titolo di risarcimento del danno in solido, in favore del Ministero della Difesa, la somma di euro 327.907,80 (trecentoventisettemilanovecentosette/80), oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolarsi nel modo e con le decorrenze precisati in motivazione;

-condanna, altresì, i soccombenti al pagamento in solido, in favore dello Stato, delle spese processuali, che fino alla presente fase di giudizio si liquidano nell'importo di euro 274,53 (diconsi euro duecentosettantaquattro/53).

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2026.

L'Estensore Il Presidente

(f.to digitalmente V. Mistretta) (f.to digitalmente D. Cabras)

Depositata in Segreteria il 12.11.2026

Il Dirigente

f.to digitalmente P. Carrus